

Rumori da ristrutturazione ? Niente risarcimento. I cosiddetti danni "immaginari" in cui rientrano disagi, fastidi, ansie e ogni altro tipo d'insoddisfazione che riguarda la vita quotidiana, non possono essere risarciti.

Cass. , Sez. II, sentenza n. 17427 del 19/08/2011

La serenità in casa è un diritto "immaginario" e per questo motivo non è risarcibile.

Di conseguenza se nel condomino si intraprendono lavori lunghi e fastidiosi non si è tenuti a risarcire il danno non patrimoniale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di una famiglia di Milano che ha impiegato parecchi mesi per ristrutturare l'appartamento di proprietà, provocando così sgradevoli immissioni sonore e di polveri. Le sofferenze che sono derivate dai disagi causati dai lavori dovevano essere comprovate!

Secondo la Corte, infatti, il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità.

Al di fuori dei casi determinati dalla legge solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno - conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

(Fonte: Condominio web)